

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;
Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, "*riordino della scuole di specializzazione di area sanitaria*";
Visto il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 "*Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione di area sanitaria*";
Visto il parere positivo Consiglio della Scuola di Specializzazione di Dermatologia e Venereologia (verbale del 13.09.2024).

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'**Università degli Studi di Napoli Federico II** di seguito denominata "**Università**" C.F. 00876220633 nella persona del Rettore pro tempore Prof. Matteo Lorito e domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Napoli – Corso Umberto I n. 40;

E

L' **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" – Università di Palermo** con sede legale in Via del Vespro 129 – 90127, Palermo, C.F. e P.IVA: 05841790826, (d'ora innanzi denominato "**sogetto ospitante**"), rappresentato dalla Direttrice Generale, Dott.ssa Maria Grazia Furnari domiciliata per la sua carica presso la sede legale dell'Ente.

di seguito definite anche singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti".

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Specializzando

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Dermatologia e Venereologia al di fuori della rete formativa, della dott.ssa **Ginevra Torta** nata a Palermo il 22.09.1992 – codice fiscale: TRTGVR92P62G273K, iscritta al IV anno per l'a.a. 2023/2024 (d'ora in poi denominato "specializzando").

Art. 3 – Durata formazione

L'attività di formazione disciplinata dalla presente convenzione decorre dal 01/07/2025 fino al 10/10/2025. L'attività potrà avere, comunque inizio solo a seguito del perfezionamento della presente convenzione.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, lo specializzando non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature della U.O.C. di Dermatologia e Venereologia della A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, con orari di accesso da definire.

Art. 5 – Obiettivi e modalità della formazione

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolgerà le attività previste dal progetto formativo.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di formazione

La formazione non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione.

Art. 7 – Tutor

L'attività di formazione specialistica si svolge sotto la guida della Prof.ssa Maria Rita Buongiorno indicato come tutor dal soggetto ospitante.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività formativa

Durante lo svolgimento della formazione l'attività è seguita e verificata dal Prof. Massimiliano Scalvenzi, in veste di responsabile didattico-organizzativo, nonché Direttore della Scuola.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Copertura rischi professionali

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale del medico in formazione specialistica alle stesse condizioni del proprio personale, così come previsto dall'art. 41 comma 3, del D. Lgs. 368/99.

Art. 11 – Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

c) il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, il soggetto ospitante si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 12 – Uniformi di servizio

Il soggetto ospitante mette a disposizione le uniformi di servizio agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione.

Art. 13 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento dell'attività formativa lo specializzando è tenuto:

- a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.
- a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza e comunque previo accordo delle parti;
- a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere una condotta deontologicamente corretta, attenendosi alle indicazioni impartite dal titolare del trattamento per quanto concerne le modalità di trattamento dei dati personali.

Art. 14 – Prolungamento formazione

Qualora l'Università richieda di prolungare lo svolgimento del periodo di formazione, tale proroga potrà essere autorizzata a seguito di formale richiesta, con apposito provvedimento da concordare tra le parti.

Art. 15– Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano che ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e che il soggetto ospitante *n.q.* di Titolare del trattamento si impegna a fornire le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati trattati, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate per la corretta protezione dei dati personali.

La nomina del medico in formazione quale "soggetto autorizzato" al trattamento è subordinata all'avvenuta effettuazione da parte dello stesso di un corso di formazione in materia della durata di almeno 4 ore, del quale lo stesso dovrà produrre attestazione.

Laddove il medico in formazione non fosse provvisto di tale attestazione il soggetto ospitante provvederà ad erogare, con oneri a proprio carico, la formazione richiesta.

Art. 16– Imposta di bollo e di registro

L'imposta di bollo, dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. 642/1972, verrà assolta in modalità virtuale, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2013, da parte dell'Università (Autorizzazione n. 16825 del 20.03.1989).

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, D.P.R. 131/1986.

La parte che ha interesse alla registrazione della presente Convenzione ne sosterrà il relativo costo.

Art. 17– Norma finale

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, consultabile all'indirizzo www.unina.it.

FIRMA
PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI NAPOLI FEDERICO II

IL RETTORE
(Prof. Matteo Lorito)

FIRMA
PER IL POLICLINICO UNIVERSITARIO
"PAOLO GIACCONE" DELL'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI PALERMO

LA DIRETTRICE GENERALE
(Dott.ssa Maria Grazia Furnari)
